

# Lo scorrimento delle graduatorie formate a seguito di selezioni da albi di idonei

Di [La redazione](#) / 4 Aprile 2024 – [leautonomie.it](#)

di [Arturo Bianco](#)

Le graduatorie che un ente locale ha formato per effettuare assunzioni sulla base di selezioni da albi di idonei possono essere utilizzate da parte dello stesso ente per scorrimento. Il che può avvenire a condizione che vi sia identità di profilo e che il posto sia vacante e disponibile nella dotazione organica, nonché a condizione che vi sia identità di requisiti.

Sono queste le importanti indicazioni contenute nella risposta fornita lo scorso 19 marzo dal Dipartimento della Funzione Pubblica al quesito posto da un comune che ha indetto una procedura di assunzione tramite la selezione da albi di idonei indetta, su indicazione di un numeroso gruppo di comuni, da ASMEL per istruttori tecnici.

Con questo parere viene definito in modo più ampio rispetto al dettato letterale della norma il perimetro entro cui può muoversi la innovativa procedura voluta dall'articolo 3 bis del D.L. n. 80/2021, una procedura che consente di mettere insieme i requisiti di celerità e di facilità per le amministrazioni con riferimento alle modalità di effettuazione delle selezioni, con la garanzia di una procedura selettiva e meritocratica.

## LE INDICAZIONI DELLA FUNZIONE PUBBLICA

La prima, e per molti versi più importante, indicazione della Funzione Pubblica è che si deve ritenere *“che non sussistano elementi ostativi alla possibilità di attingere dalla graduatoria di istruttore tecnico che si è formata a seguito dell’interpello e della selezione avviata con Asmel ai sensi dell’articolo 3 bis del d.l. n. 80/2021”*.

Il parere consente quindi lo scorrimento della graduatoria formata a seguito di una selezione da albi di idonei. Si deve ritenere che il parere pervenga a questa conclusione sulla base delle seguenti previsioni legislative, ambedue contenute nel comma 4: *“in presenza di più soggetti interessati all’assunzione, l’ente locale procede a valutarne le candidature con le modalità semplificate di cui all’art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 .. per la formazione di una graduatoria di merito dalla quale attingere per la copertura dei posti disponibili”*; si dà corso in tali casi ad una *“prova selettiva scritta o orale diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del posto disponibile”*.

Viene offerta una lettura estensiva del comma 7 dello stesso articolo, per il quale gli esiti di queste selezioni *“possono essere utilizzati per la copertura, con assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato, dei posti che si rendono vacanti in organico a causa del passaggio diretto di propri dipendenti (nda cd mobilità volontaria) presso altre amministrazioni”*.

In sostanza, si fa prevalere il dato sostanziale, per cui le procedure di assunzione tramite albi di idonei possono essere inserite nell'ambito di quelle che hanno una natura concorsuale, come attestato dalla loro natura, nonché dal richiamo all'articolo 10 del d.l. n. 44/2021.

Di conseguenza, questo scorrimento appare possibile, oltre che per sostituire gli assunti che hanno rinunciato e quelli che non hanno superato il periodo di prova, anche per la copertura di posti che si sono resi vacanti successivamente. E non solo, come espressamente previsto dal dettato normativo, se tali vacanze sono state determinate dalla fuoriuscita di dipendenti per mobilità volontaria.

La seconda indicazione è da considerare come l'applicazione di un principio che si può definire come consolidato nel nostro ordinamento: sulla base del "*quadro ordinamentale di riferimento, si ritiene che non sia possibile attingere da una graduatoria formata per un profilo differente da quello per il quale si intende assumere*".

Viene a sostegno di questa tesi citato il comma 1 dell'articolo 3 bis del d.l. n. 80/2021, per il quale: "*gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza*". Si deve ritenere che siamo soprattutto nell'ambito dell'applicazione del principio di carattere generale per cui vi deve essere identità tra il posto per il quale si effettua la selezione ed il posto per il quale l'assunzione viene effettuata.

La terza indicazione, cioè che "*l'utilizzo dello scorrimento della graduatoria, presuppone l'esistenza di posti vacanti disponibili in riferimento .. ai requisiti attitudinali e professionali che la stessa richiede*" ribadisce per una parte il principio già dettato nella seconda risposta relativamente alla identità di profilo ed aggiunge un elemento, la necessità della "*esistenza di posti vacanti disponibili*", che non è contenuto espressamente nella disposizione.

La risposta, come dimostrato dal riferimento al citato punto n. 2 della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013, sembra riferirsi allo scorrimento di graduatorie a tempo indeterminato per la effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Si deve mettere in rilievo che la disposizione di cui all'articolo 91, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, che vieta l'utilizzazione delle graduatorie per assunzioni effettuate per posti di nuova istituzione e/o che risultano dalla trasformazione di posti esistenti, è stata sospesa dal legislatore.

## **LE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

Con il parere della Funzione Pubblica abbiamo una significativa estensione dell'ambito di applicazione della selezione da albi di idonei, estensione che trova le sue motivazioni nella natura essenzialmente e sostanzialmente concorsuale di questa procedura.

Una indicazione che, ricordiamo e non a caso, Asmel ha prudenzialmente applicato fin dalla prima selezione effettuata in modo da sottoporre coloro che si sono iscritti all'albo degli idonei ad una duplice prova. In primo luogo, una selezione per potere essere ammessi all'albo ed in secondo luogo la selezione operata per potere dare corso alla assunzione rispetto agli altri candidati che hanno manifestato la propria disponibilità.

Quindi, l'ampliamento dei margini consentiti per lo scorrimento di questi elenchi da parte dello stesso ente può essere considerato come la conclusione sostanzialmente obbligata.

Non si deve però trarre la conclusione che siamo in presenza di una assimilazione tout court e che, quindi, questa procedura possa essere effettuata senza limiti. Il riferimento va, in primo luogo, allo scorrimento da parte di altri enti: ricordiamo che questa è una disposizione prevista dalle leggi n. 3 e n. 350, ambedue del 2003, che ha una natura sostanzialmente eccezionale e che, quindi, necessita dell'assoluto ed integrale rispetto dei vincoli dettati ai concorsi pubblici, visto che consente di reclutare persone predeterminate nell'ambito di graduatorie concorsuali che si sono concluse.

Quindi, si suggerisce molta prudenza nella estensione dell'ambito di applicazione di questa possibilità prevista dall'ordinamento e che ha comunque una natura peculiare e specifica.

Le amministrazioni devono trarre dal parere della Funzione Pubblica uno sprone in più nella utilizzazione di questo istituto, sapendo che possono dare corso allo scorrimento della propria graduatoria.

È questo un argomento molto importante perchè consente agli enti locali che ricorrono alle selezioni di idonei dall'ambito Asmel di avere molti più margini per potere affrontare una condizione che molto spesso ed in misura crescente si sta presentando in concreto: la rinuncia da parte dei vincitori delle selezioni per le assunzioni negli enti locali.